



C.III.79-326

FERSERVIZI SpA

ZONA NORD OVEST

SEDE DI MILANO

CONVENZIONE CONTRATTUALE

per regolamentare il consenso ad attraversare superiormente con n. 3 cavalcaferrovia stradali ai km 196+001,73 (carreggiata nord), km 196+028,68 (carreggiata sud) e km 195+976,71 (raccordo SP17-SS9) della linea ferroviaria Bologna – Milano, stessi impianti ai km 192+245,69, 192+273,44 e 192+219,49 della linea ferroviaria AV/AC Bologna – Milano Rogoredo, in Comune di Vizzolo Predabissi (MI)

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile, tenuto conto del D.Lgs n. 188/2003 e relativa decretazione applicativa), Partita IVA 01008081000, di seguito più brevemente denominata "RFI", in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, con sede legale in Roma - Piazza della Croce Rossa n° 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 04207001001 R.E.A. 74956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA), di seguito più brevemente denominata "Ferservizi", nella sua

FERSERVIZI S.P.A.
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Gianluigi Cassano

TANGENZIALI ESTERNA S.p.A.

qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per i Servizi Immobiliari n. 83/2005 e per essa, il Responsabile della Sede di Ferservizi di Milano, in persona dell'Ing. Giandomenico Cassano, nato a Lentini (SR) il giorno 01.01.1952, giusti i poteri allo stesso conferiti con procura n. 78955/20163 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma in data 28.01.2013

E

Tangenziale Est Esterna di Milano SpA, (di seguito denominata Richiedente) con sede legale in Viale della Liberazione, 18 – 20124 MILANO – codice fiscale e Partita IVA n. 06445740969 e per essa il ing. Claudio Vezzosi nato a Firenze il 16/12/1962 nella sua qualità di Amministratore Delegato come risulta dal documento conservato agli atti presso la Sede di Milano di Ferservizi, si conviene e si stipula quanto segue.

P R E M E S S O C H E:

il Richiedente ha avanzato istanza, ai sensi del DPR 753/'80 “nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, per ottenere il consenso ad attraversare superiormente con n. 3 cavalcaferrovia stradali ai km 196+001,73 (carreggiata nord), km 196+028,68 (carreggiata sud) e km 195+976,71 (raccordo SP17-SS9) della linea ferroviaria Bologna – Milano, stessi impianti ai km 192+245,69, 192+273,44 e 192+219,49 della linea ferroviaria AV/AC Bologna – Milano Rogoredo, in Comune di Vizzolo Predabissi (MI);

l'opera d'arte è stata ritenuta compatibile con la linea ferroviaria da


FERSERVIZI S.P.A.
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

attraversare;

le Parti dichiarano e si danno atto che il conseguente impegno di beni strumentali all'esercizio ferroviario ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti;

resta inteso che il cavalcavia di cui al km 195+976,71 (raccordo SP17-SS9) della linea ferroviaria Bologna – Milano verrà ceduto da Tangenziale Esterna alla Provincia di Milano successivamente alla realizzazione ed al collaudo con successiva convenzione, all'interno della quale verranno regolamentati oneri ed obblighi di competenza;

tutti ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(consenso)


Al Richiedente è consentito di realizzare l'attraversamento di cui alle premesse a determinati patti e condizioni, risultanti dagli articoli seguenti.

Restano a carico del Richiedente stesso, la richiesta e l'ottenimento di eventuali permessi, nulla-osta ed altri provvedimenti.

ARTICOLO 2

(prescrizioni)

I lavori di cui alla presente Convenzione Contrattuale dovranno essere eseguiti in conformità degli allegati 1) progetto e 2) prescrizioni tecniche che, firmati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.


FERSEMI S.P.A.
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

Al riguardo, le parti convengono che con particolare riferimento al ciclo di verniciatura delle pile a forcella verrà adottato il ciclo di verniciatura C delle NTA della TEEM, in quanto quest'ultimo dovrà essere applicato su struttura ricadente in area non interessante il sedime ferroviario.

Tutti i lavori occorrenti per la costruzione delle opere saranno eseguiti dal Richiedente a mezzo di regolare Ditta sotto la sorveglianza del personale RFI a ciò preposto e secondo le prescrizioni di modo e di tempo che lo stesso impartirà. Qualunque prestazione o lavoro che si rendesse necessario per eliminare danni ed inconvenienti di qualunque genere causati dalla costruzione stessa, sarà a carico del Richiedente.

Tuttavia, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori, RFI si riserva il diritto di richiedere, a cura e totali spese del Richiedente, le varianti al progetto del realizzando manufatto che, senza alterarne le caratteristiche essenziali, in contraddittorio con il Richiedente considerasse necessarie in relazione alle proprie esigenze.

ARTICOLO 3

(proprietà manufatto)

Il suddetto manufatto fin dal suo sorgere, è e resta di proprietà del Richiedente.

Il Richiedente potrà collocare a propria cura e spese nel manufatto propri cavi e condutture di qualsiasi genere strettamente funzionali all'esercizio del manufatto stesso. Sarà comunque necessario il preventivo assenso scritto di RFI che potrà prescrivere le norme di sicurezza e nel caso anche negare il consenso qualora l'impianto sia incompatibile con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario. Gli oneri sostenuti da RFI in

**FERSEVIZI S.P.A.**
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Gianpiero Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.




tale evenienza saranno anch'essi rimborsati secondo le modalità ed i tempi indicati di volta in volta dalla stessa RFI.

Il passaggio di ogni impianto diverso da quello strettamente funzionale al manufatto stesso costituisce invece un nuovo attraversamento da regolarizzare con apposito Atto, previo consenso di RFI.

ARTICOLO 4

(oneri ferroviari iniziali)

RFI eseguirà tutti gli interventi necessari per mantenere la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario dietro rimborso anticipato da parte del Richiedente delle relative spese, pari ad Euro 425.359,53 (quattrocentoventicinquemilatrecentocinquantanove/53), di cui Euro 56.034,00 (cinquantaseimilatrentaquattro/005) per Costi Interni di Personale, Euro 330.656,48 (trecentotrentamilaseicentocinquantasei/48) per Interruzioni linee ed Euro 38.669,05 (trentottomilaseicentosessantanove/05) per Spese Generali.

Ove però durante il corso dei lavori detta somma versata risultasse insufficiente, il Richiedente si obbliga ad effettuare altri versamenti suppletivi sempre infruttiferi, debitamente giustificati da parte di RFI,, nella misura che sarà richiesta da RFI ed accettata dal Richiedente, salvo conguaglio finale che verrà effettuato a fine lavori, dopo la redazione del verbale di accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

La gestione e la contabilizzazione dei lavori verranno eseguite seguendo le norme contabili in atto per lavori in conto terzi e nel rispetto dei Capitolati vigenti per RFI, documentazione tutta che il Richiedente dichiara di conoscere. La valutazione dei materiali di fornitura da parte di

FERSERVIZI S.p.A.
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

RFI avverrà in base ai prezzi che risulteranno ad RFI stessa al momento del loro impiego e sarà maggiorata del 10% per spese di magazzino e dell'8% per spese di trasporto per materiali pregiati e del 4% per i residui materiali. Le aliquote stesse sono al netto della maggiorazione percentuale per spese generali di cui al successivo art. 16.

RFI ha sostenuto inoltre gli oneri per l'istruttoria pari ad Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00).

I due importi di cui sopra saranno versati dietro fatturazione contabile, da effettuare a stipulazione avvenuta del presente Atto. In assenza di tali versamenti non potrà essere rilasciato il consenso all'inizio dei lavori. Trascorsi 60 (sessanta) gg dalla data di scadenza della fattura in assenza di pagamento, il presente Atto decadrà. In tale evenienza verrà emessa fattura di importo pari alla somma relativa all'istruttoria di cui sopra. Medesima somma verrà fatturata nel caso che il rapporto venga interrotto prima che siano decorsi i 60 gg di cui sopra, in assenza di pagamento. In caso di interruzione in un momento parimenti successivo, ma a pagamento già avvenuto, RFI tratterà quanto alla stessa dovuto dalla somma già versata dal Richiedente, oltre alle eventuali integrazioni qualora la stessa risulti insufficiente.

ARTICOLO 5

(penali per danni e ritardata ultimazione)

Tutti i lavori che comunque interessino la sede ferroviaria devono essere preventivamente autorizzati da RFI mediante la sottoscrizione di un apposito "Verbale di accordi" (di seguito più brevemente Verbale) tra RFI e il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dei lavori dallo stesso incaricata.

**FERSERVI S.p.A.**
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Giancarlo G. Lassano

Tutti i lavori riguardanti il manufatto di cui al presente Atto, per la parte interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere portati a compimento nel periodo concordato di giorni 365 (trecentosessatacinque) naturali consecutivi a partire dalla data in cui il Richiedente avrà avuto l'autorizzazione a darvi concretamente inizio.


Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 562,85 (cinquecento-sessantadue/85).

Qualora, per lento avanzamento dei lavori o per sospensione degli stessi, le tempistiche dovessero protrarsi oltre il termine sopra indicato troveranno applicazione, nei confronti del Richiedente le seguenti penalità:

a) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di:

- euro 2.974,93 (duemilanovecentosettantaquattro/93) più euro 309,39 (trecentonove/39) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 41.648,98 (quarantunomilaseicentoquarantotto/98) per le linee di "gruppo A" così come definite da RFI;

- euro 2.379,94 (duemilatrecentosettantanove/94) più euro 190,39 (centonovanta/39) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 36.889,09 (trentaseimilaottocentottantanove/09) per le linee di "gruppo B" così come definite da RFI;


FERROVIE S.P.A.
Zona Nord-Civico Sede di Milano
Il Responsabile
Giandrea G. Cassiano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.


• euro 1.784,96 (millesettecentottantaquattro/96) più euro 154,70 (centocinquantaquattro/70) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 30.939,24 (trentamilanovecentotrentanove/24) per le linee dei "gruppi C e D" così come definite da RFI;

b) -se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 9.519,77 (novemilacinquecentodiciannove/77) per qualunque linea;

c) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 30.939,24 (trentamilanovecentotrentanove/24) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati da RFI, ovvero altra società del Gruppo, in conseguenza dell'evento, per qualunque linea.

Le somme dovute per i titoli a) e b), come pure quelle per i titoli a) e c) sono cumulabili fra loro.

Qualora nel corso dei lavori il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dallo stesso incaricata abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, esso sarà tenuto, a proprie cura e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite da RFI, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora non vi provveda sarà facoltà di RFI procedere -anche avvalendosi di terzi- alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando al Richiedente le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

 **FERSERVI S.P.A.**
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano





Le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura -ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo/soppressione di treni, l'adozione da parte di RFI di differenti modalità di circolazione rispetto al regime ordinario previsto per la tratta-comporteranno l'applicazione nei confronti del Richiedente, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di euro 618,79 (seicentodiciotto/79) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 30.939,24 (trentamilanovecento-trentanove/24).


In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione permanga una qualsiasi soggezione di esercizio, troveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penalità analoghe a quelle dei punti a), b) e c) del presente articolo.

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la facoltà di RFI di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato.

ARTICOLO 6

(accertamento regolare esecuzione)

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente Convenzione Contrattuale sarà effettuata, su esplicita domanda del Richiedente ed in concorso di un suo rappresentante, una visita da parte di un funzionario di RFI per verbalizzare l'esito positivo del collaudo e la regolare esecuzione dei lavori medesimi, senza di che non sarà possibile mettere in esercizio



TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

l'opera eseguita.

ARTICOLO 7

(manutenzione dell'opera interferente)

Alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'opera, e alla sua futura ricostruzione, provvederà il Richiedente nella sua qualità di proprietario dell'opera stessa.

Prima di procedere ai lavori stessi il Richiedente dovrà comunque darne avviso per scritto ad RFI ed ottenerne il consenso. E' sufficiente invece l'avviso scritto, fornito con un congruo anticipo, nel caso che i lavori siano di ordinaria manutenzione e svolti all'interno delle spallette o parapetti laterali alla strada.

Ogni onere che derivasse a RFI in dipendenza della manutenzione stessa, compresa la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto, che fosse ritenuta necessaria ad esclusivo giudizio di RFI, sarà rimborsato di volta in volta dal Richiedente medesimo. Nella esecuzione di detti lavori il Richiedente dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verificano, il Richiedente si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità.

Qualora il Richiedente non dovesse eseguire i lavori di manutenzione e da tale inadempienza RFI dovesse presumere il verificarsi di danni al manufatto e/o all'esercizio ferroviario, RFI stessa potrà prescrivere la pronta esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza nei termini indicati, RFI potrà eseguire direttamente i lavori a tutte spese del Richiedente e senza

**FERSERVIZI S.P.A.**
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'opera.

Nel caso ricorrano analoghe fattispecie, sarà inoltre applicato quanto previsto dal precedente art. 5 sulle penali per danni e ritardata ultimazione.

ARTICOLO 8

(interventi all'impianto ferroviario)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura all'opera oggetto del presente Atto, comprese le opere annesse funzionali all'interferenza stessa, il Richiedente si obbliga, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse.

Nessun rimborso o indennità dovrà essere corrisposto da RFI al Richiedente per oneri che derivassero dalla manutenzione dell'impianto ferroviario.

Nel caso che per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'impianto ferroviario fosse necessaria la sospensione o la limitazione del traffico stradale, il Richiedente dovrà provvedervi senza nulla pretendere da RFI quale rimborso o recupero in generale.

Eventuali modifiche domandate dal Richiedente, dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi rimborsi a carico del Richiedente stesso.

ARTICOLO 9

(prescrizioni relative alla sede ferroviaria)

Il Richiedente potrà utilizzare il manufatto solo per

 **FERSERVIZI S.p.A.**
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

l'attraversamento della linea ferroviaria. E' perciò interdetto il transito lungo o attraverso la ferrovia, salvo che per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria, rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

ARTICOLO 10

(obblighi e responsabilità - esonero delle RFI)

Il Richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero a causa dell'esistenza ed esercizio dell'opera e della manutenzione della stessa, come pure di tenere sollevata RFI stessa da ogni azione o reclamo che pervenisse da terzi per il fatto del presente consenso, compresi quelli derivanti da contestazioni circa le vigenti norme contenute nella legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro.

In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario, la presenza dell'impianto interferente non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza dell'interferenza. Nessuna richiesta contraria a tale principio potrà essere quindi avanzata dal Richiedente che si assumerà la responsabilità civile verso i Terzi eventualmente danneggiati. Il Richiedente stesso, assumendosi l'onere dei relativi rimborsi, rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio dell'opera interferente la ferrovia.

Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del Richiedente non vengono meno, anche per quanto riguarda la stabilità dell'opera di cui al

 **FERSERVIZI S.p.A.**
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Gianfranco Cassano



presente Atto, per il fatto dell'accettazione da parte di RFI del progetto allegato, né dalle prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori né dal suo intervento nelle visite di cui ai precedenti articoli 6 (accertamento regolare esecuzione) e 7 (manutenzione dell'opera interferente).

ARTICOLO 11

(canoni per prestazioni di carattere continuativo)

A remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) affinché l'opera oggetto della presente Convenzione contrattuale sia costantemente compatibile con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, il Richiedente corrisponderà alla medesima, a decorrere dall'anno 2015, una somma annua anticipata di Euro 10.000,00 (diecimila/00) – con riferimento alle vigenti tabelle triennali previste per gli anni 2014-2015-2016.

La somma stessa verrà rivalutata triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2017 (2020, 2023 ecc), in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo triennio rispetto a quello di ottobre precedente il triennio scaduto. Il primo versamento a copertura dell'anno 2015 della somma posta a copertura delle prestazioni di carattere continuativo sarà richiesto e versato come per le somme di cui somme di cui all'art. 4 (spese esecuzione lavori).

ARTICOLO 12

(cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione

FERSERVIZI S.P.A.
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.
[Firma]


contrattuale il Richiedente ha costituito deposito cauzionale a favore di RFI di Euro 30.000,00 (trentamila/00) come risulta dalla ricevuta del CCP consegnata a Ferservizi dal Richiedente contestualmente alla stipula del presente Atto”.

Nel caso di cessazione dell'interferenza il deposito cauzionale sarà svincolato dopo la cessazione della presente Convenzione contrattuale e la messa in pristino stato della proprietà ferroviaria, e zona limitrofa, a cura e spese del Richiedente -o a sue sole spese nel caso che i lavori debbano essere eseguiti da RFI- a condizione che non vi siano contestazioni al riguardo e che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti al Richiedente dall'articolato della Convenzione contrattuale stessa, compresa la stessa messa in pristino stato. Nel caso che RFI debba rivalersi sul deposito cauzionale e che lo stesso risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI.

ARTICOLO 13

(cessione del Contratto)

Il Richiedente, previa accettazione della relativa richiesta da parte di Ferservizi e da proporre con un congruo anticipo, potrà farsi sostituire nella presente Convenzione Contrattuale da altro soggetto per le prestazioni non ancora eseguite. Una sostituzione effettuata in assenza di accettazione da parte di Ferservizi non libera il Cedente della Convenzione Contrattuale che resterà obbligato in solido con il Cessionario fino a formale accettazione da parte di Ferservizi. Per la garanzia costituita dal Cedente sarà deciso di volta in volta, fermo restando che non potrà esserci vacanza.


FERSERVIZI S.P.A.
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

E' facoltà di Ferservizi, in alternativa a quanto sopra, disciplinare la sostituzione del Richiedente mediante la stipula consensuale di una nuova Convenzione Contrattuale con il Cessionario e la cessazione della presente.

ARTICOLO 14

(trattamento dei dati ex D.lgs 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e relativi aggiornamenti, le Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa reciprocamente resa qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Pertanto le parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

ARTICOLO 15

(remunerazione spese e conti correnti di versamento)

Le spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione sono a carico del Richiedente. Le spese di stipula del presente Atto ed ogni altra inerente e conseguente la stessa, sono a carico del Richiedente, comprese le spese di spedizione delle fatture.

Per gli importi di cui al precedente art. 4 (oneri ferroviari iniziali e per quelli relativi ai rimborsi degli altri oneri eventualmente sostenuti da RFI) sarà utilizzato il conto della UNICREDIT GROUP il cui IBAN è il seguente:
IT77 C020 0805 3510 0050 0083 569 BIC UNCRITMMMCS intestato a RFI SpA indicando espressamente la causale.

**FERSERVIZI S.P.A.**
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

Verrà utilizzato, invece, il conto postale con IBAN IT 20 X 07601 03200 000016527012 per la somma relativa alle prestazioni di carattere continuativo di cui al precedente art. 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo).

Per il versamento del deposito cauzionale il conto corrente è quello postale il cui IBAN è il seguente IT20 K076 0103 2000 0001 6527 046.

Gli identificativi dei conti di cui sopra sono quelli vigenti alla data della presente stipula. Eventuali successive modifiche verranno portate a conoscenza da parte di Ferservizi, o chi per essa, al Richiedente.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 16

(aliquote per spese generali e IVA)

Tutti gli importi di cui sopra sono indicati al netto dell'IVA.

L'IVA è pari all'aliquota stabilita per legge.

ARTICOLO 17

(decadenza della Convenzione Contrattuale)

La presente Convenzione Contrattuale si intenderà decaduta per colpa del Richiedente qualora lo stesso non abbia iniziato i lavori entro il periodo concordato di mesi 12 (dodici) dalla data di stipula e, in tale evenienza, si applicherà quanto previsto al precedente art. 4 (spese esecuzione lavori) relativamente al recupero delle somme corrispondenti alle spese ed oneri di ambito ferroviario.

ARTICOLO 19





(sede amministrativa)

Agli effetti amministrativi le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

- Ferservizi in Via Breda, 28 – 20126 MILANO.
- il Richiedente in Viale della Liberazione, 18 – 20124 MILANO.

ARTICOLO 20

(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono inoltre che per le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione contrattuale, è competente il Foro di Milano.

de
FERSERVI S.p.A.
Zona Nord-Ovest, sede di Milano
Il Responsabile
Glandomirano Cassano

ARTICOLO 21

(decorrenza e durata)

Il presente Atto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31.12.2023 con rinnovo mediante stipula di nuovi Atti, salvo giustificata disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 22

(rinnovi)

I rinnovi avranno durata di 9 anni, fermo restando il principio che il novennio comprenderà anche l'eventuale periodo di proroga tra l'Atto scaduto ed il rinnovo. Pertanto l'Atto di rinnovo potrà avere durata inferiore al novennio. Dell'eventuale periodo ante stipula, sarà preso atto nella nuova Convenzione Contrattuale.

Gli importi indicati nella presente Convenzione Contrattuale saranno ripetuti con le medesime modalità e nella misura vigente all'epoca del rinnovo in ambito ferroviario.

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

de

Il deposito cauzionale sarà integrato da altro deposito cauzionale funzionale alla variazione degli indici nazionali ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. La percentuale adottata sarà quella corrispondente alla variazione intervenuta tra il mese di ottobre dell'anno di scadenza dell' Atto ed il mese di ottobre del nono anno precedente.

Gli oneri iniziali, fatto salvo il caso di verifiche ritenute opportune funzionalmente alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario, saranno limitati alla sola istruttoria la cui remunerazione sarà anticipata dal Richiedente, fatti salvi i casi in cui lo stesso, per comprovati vincoli, non possa provvedere in assenza di stipula effettuata.

ARTICOLO 23

(Interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 circa la decadenza del presente Atto, il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno della trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti nel caso che superino Euro 5,00 (cinque).

ARTICOLO 24

(numero originali)

La presente Convenzione contrattuale viene stipulata in 2 originali in bollo.

ARTICOLO 25

(clausola di garanzia)

Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:


FERSERVIZI S.p.A.
Zona Nord-Ovest, Sede di Milano
Il Responsabile
Gianmario Cassano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Richiedente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente.

Redatto in due esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti.

Milano, li 06 OTT. 2014

per Ferservizi SpA

per Tangenziale Est Esterna
di Milano SpA

Ai sensi dell'art. 1341 CC la sottoscritta Tangenziale Est Esterna di Milano SpA dichiara espressamente di approvare gli artt. 4 (oneri ferroviari iniziali), 5 (penali per danni e ritardata ultimazione), 7 (manutenzione dell'opera

**FERSERVIZI S.P.A.**
Zona Nord-Ovest, Strada di Milano
Il Ferservizi
Giardinetto, 100, Cesano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.


interferente), 8 (interventi all'impianto ferroviario), 10 (obblighi e responsabilità-esonero di RFI), 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo), 13 (cessione del contratto), 17 (decadenza della Convenzione Contrattuale), 20 (Foro competente), 23 (Interessi di mora) della presente Convenzione Contrattuale.

Milano, li 06 OTT. 2014

per Tangenziale Est Esterna
di Milano SpA


FERSERVIZI S.p.A.
Zona Nord-Ovest Leoluca di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Ferservizi SpA informa il Richiedente di quanto segue:

I) I dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:

- per l'esecuzione del Contratto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Contratto tra Ferservizi SpA ed il Cliente;
- per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.



- per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale)
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società Ferservizi
saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Contratto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

- dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;

- società del Gruppo FS le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;

- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;

FERSERVIZI S.p.A.
Zona Nove-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Collesano

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

- consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o

FERSERVIZI S.p.A.
Zona Nord-Ovest, Sesto di Milano
Il Ragioniere
Glandemonico Costano



TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.

incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

FERSERVIZI S.p.A.
Zona Nord-Ovest, Sesto di Milano
Il Responsabile
Giandomenico C...

TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.
Dv.

Responsabile interno del trattamento dei dati di Ferservizi SpA in oggetto
è l'Ing. Giandomenico Cassano domiciliato per la carica in Ferservizi SpA
di Milano.

Milano, li 06 OTT. 2014,

per Ferservizi SpA

 **FERSERVIZI S.p.A.**
Zona Nord-Ovest Sede di Milano
Il Responsabile
Giandomenico Cassano



per Tangenziale Est Esterna
TANGENZIALE ESTERNA S.p.A.
di Milano SpA

